



SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio edifici

DETERMINAZIONE N. 847 del 22/06/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ISTITUTO "DA VINCI" DI CHIAVENNA (SO) - CUP C94E22000160006 - NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG B4E6358A33 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO A CAPPOTTO (ISOLAMP SRL)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, quale dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 157, in data 12 dicembre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 431 del 17/04/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023, i LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ISTITUTO "DA VINCI" DI CHIAVENNA (SO) - CUP C94E22000160006 - NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG B4E6358A33, sono stati affidati alla ditta TIPIESSE S.p.A. con sede a Villa d'Adda (Bg) in via Catello, 40 - P.IVA 02890290162, per l'importo di euro 2.074.160,30, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 61.253,09 e l'IVA al 10%, pari a complessivi euro 2.348.954,73;
- i lavori sono stati consegnati il 24 luglio 2025, come da verbale assunto al prot. n. 25405, e risultano tuttora in corso;

CONSIDERATO che, con nota assunta al prot. n. 18173 in data 27/05/2026 e integrata con nota assunta al prot. 20383 del 16/06/2026, la società TIPIESSE S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle opere per la realizzazione del rivestimento a cappotto, afferenti alla categoria OG1, alla Società ISOLMAP S.R.L., con sede a

Valmadrera (LC) in via Santa Vecchia n. 93 - C.F. e P.I 02702560133, per l'importo presunto di euro 36.620,00, compresi euro 1.200,00 per oneri della sicurezza;

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ATTESO che il RUP - Tiziano Maffezzini ha accertato che:

- l'importo dei lavori oggetto del subappalto afferenti alla categoria OG1, rientra nei limiti di legge;
- i prezzi di subappalto convenuti tra le parti, come da contratto trasmesso in allegato all'istanza di subappalto, risultano ribassati entro la misura di legge;
- il contratto di subappalto disciplina la corresponsione al subappaltatore, senza nessun ribasso, dei costi della sicurezza relativi alle opere prestate in subappalto;
- tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- nei confronti del subappaltatore non ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che le fatture emesse della ditta società ISOLMAP S.R.L., relativamente alle lavorazioni inerenti l'intervento in oggetto, verranno liquidate direttamente dall'appaltatore in quanto le condizioni di pagamento offerte dalla ditta TIPIESSE S.p.A. sono ritenute più favorevoli per il subappaltatore;

RITENUTO pertanto, su proposta del RUP, di poter accogliere la proposta di integrazione del subappalto presentata dalla ditta TIPIESSE S.p.A., alle condizioni precisate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta della ditta TIPIESSE S.p.A. con sede a Villa d'Adda (Bg) in via Catello, 40 - P.IVA 02890290162, autorizzando il subappalto delle opere per la realizzazione del rivestimento a cappotto, afferenti alla categoria OG1, alla società ISOLMAP S.R.L., con sede a Valmadrera (LC) in via Santa Vecchia n. 93 - C.F. e P.I 02702560133, per l'importo presunto di euro 36.620,00, compresi euro 1.200,00 per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che:
 - l'autorizzazione è rilasciata alle condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione agli atti pattuite nel contratto di subappalto;
 - deve essere trasmessa a questo ente la comunicazione di avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alle società beneficiarie, al direttore dei lavori (ing. Matteo Zubiani) ed al CSE (geom. Andrea Broglio);
4. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 33/2013 sul proprio sito internet, sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
F.to digitalmente